



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15/2018

OGGETTO: UFFICIO PERSONALE
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PROVVISORIO ANNO 2018.
APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **15:00** nella solita Sala delle adunanze, regolarmente convocata, in prima convocazione, si e' riunita la Giunta Comunale della quale, attualmente, sono componenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
1	OLIVA Andrea	SINDACO	Sì
2	BRIGNOLO Giovanni	ASSESSORE	No
3	CASTELLI Germana	ASSESSORE	Sì
4	d'ABBENE Maria Luigia	ASSESSORE	No
5	DEL BEL BELLUZ Tamara	ASSESSORE	Sì
6	MORRA DI CELLA Maurizio	ASSESSORE	Sì
TOTALE PRESENTI			4
TOTALE ASSENTI			2

Presiede il Sindaco Signor OLIVA Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 IN DATA 30/01/2018

OGGETTO: UFFICIO PERSONALE.

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PROVVISORIO ANNO 2018.
APPROVAZIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art 169 “*Piano esecutivo di gestione*” del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - così come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) - che dispone:

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli....omissis ...

3-bis. Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”;

richiamato il D.lgs. n. 150/2009, in particolare gli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1. (norme dedicate alla misurazione ed alla valutazione della performance);

atteso che il piano della performance:

- è un documento di programmazione triennale che contiene indirizzi e obiettivi strategici ed operativi dell'Ente, indicandone fasi, tempi ed indicatori utili alla misurazione e valutazione della "performance" dell'amministrazione. Il piano viene adottato in coerenza con gli altri documenti di programmazione dell'ente (bilancio di previsione bilancio pluriennale, DUP, Piano esecutivo di gestione);
- previsto in modo vincolante per le amministrazioni statali, non è obbligatorio per gli enti locali ma la CIVIT (oggi ANAC) ha suggerito ai comuni di adottarlo ovvero di adeguare i documenti già previsti dal d.lgs. n. 267/2000 – PEG e PdO - approvati dalla Giunta secondo quanto disposto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 sopra richiamato;

ritenuto pertanto che, una volta unificati nel Piano Esecutivo di Gestione il Piano dettagliato degli Obiettivi fasi a) e b) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 150/09 - l'Ente si sia uniformato al principio di misurazione e valutazione della performance (art. 3, D.Lgs. 150/09), illustrando in uno stesso documento, in modo “*trasparente*” con quali strumenti organizzativi si completi il “*ciclo di gestione della performance*” (fasi c) d), e) ed f) art. 4 del D.Lgs. n. 150/09);

considerato che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 ha differito al 28/02/2018 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 e che, pertanto, la determinazione degli obiettivi 2018 successiva all'approvazione del bilancio e del PEG risulterebbe, con ogni probabilità, approvata in un periodo avanzato con la conseguenza che gli stessi sarebbero di minore efficacia e, rispetto ai contenuti, di portata più modesta, oltre a configurarsi come obiettivi risultanti da attività già svolte;
- gli obiettivi individuati e approvati con la presente deliberazione, sono da considerarsi provvisori, suscettibili di essere modificati, definiti o sostituiti e che in sede di approvazione del DUP, l'Amministrazione si riserva fin d'ora di assegnare obiettivi

ulteriori;

dato atto che:

- per quanto il P.E.G. formalmente segua e non preceda il bilancio, quest'ultimo altro non è se non l'assemblaggio secondo le regole contabili delle spese necessarie allo svolgimento delle singole attività e pertanto la bozza del P.E.G. è la base per la redazione del bilancio; non tutti gli obiettivi di un P.E.G. hanno necessariamente una correlazione con le previsioni di spesa del bilancio e pertanto è evidente che un piano dettagliato degli obiettivi può comunque essere adottato, almeno per quella parte di obiettivi non implicanti spesa di risorse di bilancio;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 e n. 16 del 31/03/2017 sono stati approvati rispettivamente il DUP per il periodo 2017/2019 e il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto secondo gli schemi ex D.lgs. n. 118/2011 e che sono in fase di predisposizione analoghi documenti per gli anni 2018/2020;
- con il P.E.G. 2017/2019 sono stati assegnati ai direttori, responsabili di area, le risorse finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi gestionali, finalizzati a garantire la gestione ordinaria dei settori e servizi in essere, nonostante il personale in servizio sia di gran lunga inferiore alla media per fascia demografica risultante dall'applicazione del parametro del DM 10/04/2017 (n. 74 dipendenti invece di n.107) situazione che oggettivamente rende gravoso e complesso il raggiungimento degli obiettivi gestionali stessi;

precisato dunque che la determinazione degli obiettivi per l'anno 2018 – prima dell'approvazione del bilancio, del DUP e del Peg – avviene allo scopo di assegnarli ai Direttori e al personale sin dai primi mesi dell'anno in modo da consentirne la realizzazione nelle more dell'approvazione e formalizzazione degli atti costituenti il Piano della Performance (DUP, Peg e piano dettagliato degli obiettivi) ai sensi dell'art. 169 del TUEL;

richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 - Piano della performance e Relazione sulla performance che recita testualmente:

“1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo 1-tre. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), è predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance è adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. (2. Comma abrogato dal d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105. 3. comma abrogato dal d.p.r.

9 maggio 2016, n. 105. 4. comma abrogato dal d.p.r. 9 maggio 2016, n. 105.) 5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”.

preso atto che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 art. 10, comma 8, lett. b ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui all'articolo 9 bis il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

vista la documentazione agli atti ed in particolare gli obiettivi presentati dal Segretario Generale e dai Direttori d'Area di cui n. 21 finanziati con le risorse di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1/04/1999 per € 33.080,71 e n. 20 finanziati con le risorse aggiuntive di cui al comma 5 del medesimo articolo per € 34.674,83 elencati nella tabella di sintesi di cui all'allegato B) la cui complessiva valorizzazione ammonta a € 67.755,54;

ricordato che il giudice contabile ha in numerose occasioni ravvisato la responsabilità amministrativa per l'erogazione di compensi di produttività non preceduta da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna n. 274/2007; Sezione giurisdizionale della Lombardia 8 luglio 2008, n. 457; Sezione giurisdizionale del Lazio 2 maggio 2011, n. 714; Sezione giurisdizionale della Campania 13 ottobre 2011, n. 1808; Sezione II Centrale di Appello, 12 febbraio 2003 n. 44; Sezione III Centrale di Appello, 17 dicembre 2010, n. 853);

viste in particolare la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria n. 4/2015/SRCLIG del 29/01/2015 e la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Liguria n. 23/2016/SRCLIG del 21/03/2016 (adunanza del 24 febbraio 2016), che esaminano, fra l'altro, la situazione della tardiva approvazione dei progetti, finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dei servizi istituzionali e conseguenzialmente hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni contrattuali per procedere all'erogazione della parte variabile retributiva prevista dall'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.

preso atto che la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con propria deliberazione 18/2014 specifica esplicitamente che, nell'ipotesi “straordinaria” di assenza del bilancio di previsione ad inizio anno, comunque si pongano in essere provvedimenti – per quanto provvisori – di programmazione sia finanziaria, sia, per quel che qui precisamente interessa, operativa;

richiamati i numerosi pareri formulati dall'Aran e le relazioni del Mef in fase ispettiva nei quali ricordano come l'incremento delle risorse decentrate possa realizzarsi legittimamente solo in presenza documentata delle condizioni poste dalla relativa disciplina e non semplicistiche affermazioni;

dato atto che con propria deliberazione n. 109 del 28/09/2017 recante “ufficio personale. Modifica ed integrazione art. 3 sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con

deliberazione di giunta comunale n. 101/2014” è stato riformulato l'articolo 3 per assicurare a decorrere dall'anno 2018 l'approvazione del Piano degli Obiettivi all'inizio dell'anno;

dato atto che nella predisposizione dei suddetti documenti per l'anno 2018 saranno indicati gli obiettivi individuati nella presente deliberazione, senza che ciò precluda la possibilità di prevederne ulteriori ovvero sostituiti;

preso atto che ciascun direttore d'area presenta i propri obiettivi e ne chiede l'inserimento fra gli obiettivi di cui all'art. 15 comma 2 o comma 5, ma solo in fase di rendicontazione verrà valutata la conformità degli obiettivi presentati ai requisiti richiesti per l'inserimento nell'una o nell'altra classificazione nonché l'effettiva valorizzazione degli stessi;

tutto ciò premesso e considerato;

ritenuto di procedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi provvisorio per l'anno 2018 che si compone di n. 41 schede descrittive degli obiettivi e i relativi indicatori di conseguimento, secondo lo schema previsto alla deliberazione di Giunta n. 101/2014 e ss.mm.i.;

visti:

- il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.i.;
- il T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.i.
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro degli Enti Locali;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.i.
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

acquisito il parere favorevole, reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

con votazione unanime, espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta e per le motivazioni nella stessa descritte e per gli effetti:

1) Di approvare ed assegnare il Piano degli Obiettivi provvisorio per l'anno 2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 41 schede (all. A) e di una scheda di sintesi (all. B).

2) Di precisare che gli obiettivi sono suddivisi in obiettivi ex art. 15 commi 2 (*rectius* finanziati con risorse di cui al comma 2 dell'art. 15 CCNL 1/04/1999), e 5 del CCNL 01.04.1999 e che la loro valorizzazione ammonta rispettivamente a per € 33.080,71 per ventuno obiettivi e a € 34.674,83 per venti obiettivi per complessivi € 67.755,54 secondo quanto riportato nella tabella di sintesi (all. B).

4) Di dare atto che:

- l'importo di € 67.755,54 di cui al punto 2) del presente deliberato è da intendersi quale limite massimo, che potrà risultare inferiore in funzione dei tempi di mantenimento o di ogni altra modifica che interverrà ed in ogni caso sarà adeguato in sede di rendicontazione degli obiettivi;
- ciascun direttore d'area presenta i propri obiettivi e ne chiede l'inserimento fra gli obiettivi di cui all'art. 15 comma 2 o comma 5, ma solo in fase di rendicontazione verrà valutata l'effettiva corrispondenza e conformità degli obiettivi presentati ai requisiti richiesti per l'inserimento nell'una o nell'altra classificazione nonché l'effettiva valorizzazione degli

stessi adeguandone conseguenzialmente il relativo premio;

- gli obiettivi sono approvati nelle more di approvazione del bilancio, del DUP e del Peg e che gli obiettivi individuati e approvati con la presente deliberazione, sono da considerarsi provvisori, suscettibili di essere modificati, definiti o sostituiti e che in sede di approvazione del DUP, l'Amministrazione si riserva fin d'ora di assegnare obiettivi ulteriori;
- gli obiettivi hanno decorrenza successiva alla data di approvazione ed esecutività della presente deliberazione e scadenza il 31/12/2018;
- la presente deliberazione, completa di schede allegate verrà inserita nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale.

5) di trasmettere copia della presente deliberazione, completa di schede allegate al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti, al Segretario Generale e ai Direttori d'Area per gli adempimenti di competenza.

6) dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero collegio deliberante, considerata l'esigenza di rendere operativi gli obiettivi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del T.U.E.L. Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.i.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
OLIVA Andrea

IL Segretario Generale
Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
